



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO
SERVIZIO AIA - IPPC

Proposta N. 144 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55 DEL 26/01/2021

OGGETTO: ARTICOLO 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. DITTA BERTOLDI TIZIANO. SEDE LEGALE: VIA DON CONTI N. 24 - 13010 VILLATA (VC); SEDE OPERATIVA: VIA RONCHETTI N. 10 - 13010 VILLATA (VC); C.F. BRTTZN76H10L750G - P. IVA 02000850020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Viste le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Visto il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*";

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l'articolo 2 "Funzioni delle province" comma 1 che prevede "*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*";

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.Lgs 22/97";

Visto il DPR n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione

delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obbiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita **“installazione”** l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito **“gestore”** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
- la ditta BERTOLDI TIZIANO, con sede legale in Via Don Conti n. 24 – 13010 Villata (VC) ed installazione IPPC ubicata in Via Ronchetti n. 10 – 13010 Villata (VC), è stata autorizzata, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3042 del 20/11/2014, a svolgere le attività di cui al:
 - **codice IPPC 6.6 lett. a:** *“Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame”*;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che *“entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:*
 - *tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis;*
 - *l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”*;

VISTA l'istanza di riesame dell'A.I.A. presentata dal Gestore al SUAP del Comune di Villata (VC) in data 20/02/2020 ai sensi dell'art. 29-octies, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in in Via Ronchetti n. 10 – 13010 Villata (VC), facendo seguito alla nota della Provincia di Vercelli n. 27921 del 21/11/2019, con la quale aveva disposto il riesame a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini;

CONSIDERATO CHE, con nota ns. prot. di ricevimento 10773 del 20/05/2020, il SUAP del Comune di Villata ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Vercelli l'istanza di riesame di cui sopra e ha dichiarato di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli per lo svolgimento dell'attività istruttoria del procedimento in questione;

PRESO ATTO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 13/02/2020;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 07/08/2020, ha pubblicato sul proprio sito web

- l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

ESAMINATA la documentazione a corredo della predetta domanda di riesame dell'A.I.A.;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi indetta con comunicazione n. 16762 del 11/08/2020, i cui lavori si sono svolti durante la seduta del 09/09/2020 in modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, le seguenti amministrazioni: ARPA Vercelli, ASL "VC" (SISP e Servizio Veterinario), il Comune di Villata, il SUAP del Comune di Villata, e il Gestore in qualità di richiedente

DATO ATTO che gli atti della conferenza dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal gestore in data 09/11/2020 (n. prot. di ricevimento 24208) a seguito della seduta di conferenza dei servizi del 09/09/2020;

VISTI

- la *"Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"* in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: *"Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control – Ed. 2017"*;

RILEVATO CHE il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le sopra citate BAT Conclusions;

VISTO il parere tecnico di ARPA Dipartimento Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli del 08/09/2020 (n. prot. di ricevimento 18474 del 08/09/2020);

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni della Conferenza di Servizi;

VALUTATO CHE:

- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, dall'elaborazione della Verifica Preliminare (presentata in data 06/07/2015 n. prot. di ricevimento 23799), il gestore ha dichiarato che non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014;
- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche

disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

- come emerso nell'istruttoria condotta, l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sopra richiamate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;
- nello stabilimento non sono state apportate modifiche tali da rendere necessario un aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato dal gestore contestualmente alla prima istanza A.I.A. ed approvato con provvedimento A.I.A. n. 64433 del 04/09/2009;

RICORDATO CHE, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento n. 27143 del 14/12/2020 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento per riesame dell'A.I.A.;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell'Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto tecnico dei Servizi Emissioni in atmosfera, Tutela Acque e Inquinamento Acustico, sulla scorta dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e che la stessa, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

RITENUTO CHE, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'A.I.A. n. 2307 del 01/10/2015 ai sensi dell'art. 29-octies della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere al fine sia di recepire le modifiche sino ad oggi intercorse presso l'installazione come comunicate dal gestore, sia di adeguare le prescrizioni alle BAT Conclusions di settore;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di **aggiornare per riesame** ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3042 del 20/11/2014 rilasciata alla ditta BERTOLDI TIZIANO, per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Ronchetti n. 10 – 13010 Villata (VC), delle attività di cui al **codice IPPC**:

- **6.6 lett. a:** *“Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”*;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:

- 1 la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione dell'autorità competente al controllo;

- 2 la situazione impiantistica, riepilogata nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e riesame, nonché nella documentazione integrativa pervenuta agli atti;
- 3 le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione;
- 4 la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
- 5 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, ogni progetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
- 6 qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della ditta, questa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
- 7 nel caso intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro TRENTA giorni** al SUAP del Comune competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 8 la ditta deve presentare domanda di **RIESAME entro il termine di 10 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 9 qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **entro le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 10 ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
- 11 in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo le prescrizioni riportate nell'allegato A, suballegato A5.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

- **che** l'Allegato A, al presente provvedimento, sostituisca integralmente ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui al provvedimento n. 3042 del 20/11/2014 e nei successivi aggiornamenti;
- **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Villata ai fini della sua adozione conclusiva e successiva trasmissione alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.;
- **che** copia del provvedimento conclusivo sia trasmesso per conoscenza, a cura del SUAP, ad ARPA Piemonte - Dipartimento Nord Est, ASL VC (SISP e Servizio Veterinario) e Comune di Villata, nonché alla presente Amministrazione Provinciale;
- **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- **che** la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore Francesca GUERRA
Incaricato di P.O.: Valentina BONATO

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ALLEGATO A

A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:

Ragione sociale: BERTOLDI TIZIANO

Sede legale: Via Don Conti n. 24 – 13010 Villata (VC)

P. IVA 02000850020

UBICAZIONE INSTALLAZIONE

Installazione di Via Ronchetti n. 10 – 13010 Villata (VC)

CODICE NOSE-P: 110.04 e 110.05

CODICE NACE: 01.47

CODICE IPPC: 6.6 lett. a “Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”

CAPACITA' PRODUTTIVA (CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA)

TABELLA A0: tipologia di stabulazione e consistenza potenziale massima di stalla

	A	B	C	D	E	F(=DxE)
Tipo configurazione	Ricovero	Categoria Capi	Tipologia di stabulazione	Consistenza massima dei ricoveri a fine ciclo (n. capi per ciclo)	Peso vivo medio per capo (kg)	Peso vivo mediamente presente per ciclo (t)
1	Capannone 1 e 2	Broilers	a terra su lettiera	65.800	1	65,80
			TOTALE	65.800		65,80
2	Capannone 1 e 2	Faraone	a terra su lettiera	61.900	0,8	49,52
			TOTALE	61.900		49,52
3	Capannone 1 e 2	Galletti Livornesi	a terra su lettiera	63.800	1	63,80
			TOTALE	63.800		63,80
4	Capannone 1 e 2	Galletti Golden	a terra su lettiera	47.800	1	47,80
			TOTALE	47.800		47,80
5	Capannone 1 e 2	Tacchini maschi	a terra su lettiera	6.200	9	55,80
			TOTALE	6.200		55,80
6	Capannone 1 e 2	Tacchini Femmine	a terra su lettiera	13.160	4,5	59,22
			TOTALE	13.160		59,22

Le consistenze di allevamento per i vari scenari proposti sono state calcolate dalla Ditta facendo riferimento al dato di densità di 33 kg di peso vivo al m², nonostante la Ditta sia stata comunque autorizzata ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 181/2010 da ASL VC – Servizio Veterinario a raggiungere i 39 kg di peso vivo al m².



Il numero massimo di pulcini accasati ad inizio ciclo, al fine di compensare la mortalità, può essere pari ai valori di seguito indicati:

TABELLA A1		
	CONSISTENZA MASSIMA (a fine ciclo)	CONSISTENZA MASSIMA (a inizio ciclo)
Specie allevata	n. capi/ciclo	n. capi/ciclo (accasamento + 6% per mortalità)
Broilers	65800	69700
Faraone	61900	65600
Galletti livornesi	63800	67600
Galletti golden	47800	50660
Tacchini (solo maschi)	6200	6570
Tacchini (solo femmine)	13160	13950

Si ribadisce che, a fine ciclo, dovrà essere rispettato il dato di consistenza massima indicato in tabella AO per le varie configurazioni di allevamento proposte. Con l'accrescimento degli animali permane inoltre l'obbligo a carico del gestore di garantire il rispetto della normativa sul benessere animale per quanto riguarda la densità massima di capi allevata nei capannoni.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

L'attività IPPC consiste nell'allevamento di polli da carne (broilers), che possono essere o solo maschi, o solo femmine, o misti (attuale configurazione).

Quando sono allevati broilers esclusivamente di sesso maschile, una parte di questi è venduta a 45 giorni di vita mentre i rimanenti capi sono venduti a fine ciclo (60 gg). Il vuoto sanitario è di circa 20 giorni per ciclo.

Nel caso in cui invece siano allevati capi misti, lo sfoltimento interessa le femmine leggere vendute a 35 gg, mentre i rimanenti capi di sesso maschile e femminile sono venduti a fine ciclo per un complessivo di circa 5 cicli di ingrasso all'anno della durata di 45 giorni, intervallati da un periodo di vuoto sanitario.

La scelta di introdurre polli da carne di solo sesso femminile comporta cicli della durata di 35-40 giorni. In alternativa è possibile un primo sfoltimento a 35 giorni con l'allontanamento delle femmine leggere e il completamento del ciclo al raggiungimento dei 45 giorni per i restanti capi.

La Ditta si riserva inoltre la possibilità di allevare altre tipologie di avicoli e precisamente faraone, galletti livornesi, galletti golden, tacchini maschi e tacchini femmine. Nei due capannoni non verranno mai allevate contemporaneamente diverse tipologie di avicoli: il passaggio ad una diversa configurazione di allevamento è soggetta a comunicazione preventiva agli enti da parte del gestore.

Per quanto riguarda le faraone, esse vengono introdotte nei capannoni appena a valle della schiusa. Un primo sfoltimento si ha a circa 75 giorni mentre la conclusione del ciclo di ingrasso avviene a 90 giorni seguita da un periodo di vuoto sanitario che varia dai 14 ai 20 giorni. In media vengono effettuati 3,5 cicli/anno.

I galletti livornesi e i galletti golden comet hanno invece un ciclo di ingrasso di circa 120 giorni per una media di circa 2,9 cicli all'anno. Le due tipologie di galletti si differenziano per il peso raggiunto al termine del ciclo di ingrasso (maggiore per i galletti golden comet).

L'allevamento di tacchini maschi viene svolto in cicli di circa 140-150 giorni, mentre nel caso di introduzione di sole femmine il ciclo ha durata di 100-110 giorni.

Strutture di allevamento

L'attività di allevamento avviene su due capannoni. La tipologia delle strutture di stabulazione e la consistenza potenziale massima dei capi allevabili sono riassunte nelle tabelle A0 ed A1. In tali



tabelle sono state individuate le diverse configurazioni di allevamento in relazione alla tipologia di capi avicoli allevati.

Materie prime

Le principali materie prime utilizzate presso l'installazione sono la lettiera per i capannoni (lolla di riso), i mangimi per l'alimentazione degli animali, i farmaci e i disinfettanti per la zoo-profilassi e la pulizia dei ricoveri. Il mangime è fornito ad libitum.

Consumi idrici

L'acqua viene prelevata da acquedotto e da pozzo ed è utilizzata per l'abbeveraggio degli animali (effettuato con abbeveratoi antispreco - BAT 5d), la pulizia dei locali di stabulazione e per usi civili. La prima fase di lavaggio dei capannoni avviene senza l'utilizzo di disinfettanti: le acque di risulta vengono unite alla pollina ceduta ad un impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas. La disinfezione avviene tramite nebulizzazione successivamente al lavaggio.

Consumi per l'alimentazione animale

Il mangime viene stoccato in silos adiacenti ai ricoveri e da qui distribuito automaticamente alle mangiatoie attraverso un impianto di distribuzione.

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate dall'azienda sono l'energia elettrica impiegata principalmente per la distribuzione del mangime, l'illuminazione dei locali a neon (BAT 8d), il sistema di ventole per il raffrescamento dell'aria dei capannoni utilizzato nel solo periodo estivo e per la cella frigo delle carcasse. Il GPL viene stoccato in due serbatoi da 5m³ ciascuno ed utilizzato per il riscaldamento dei ricoveri tramite cappe mobili, mentre il gasolio (il cui rifornimento viene effettuato presso sito esterno) viene utilizzato principalmente per la verifica ed il funzionamento del generatore di emergenza, per le operazioni di carico/scarico degli animali, di pulizia, ecc..

Effluenti zootecnici

Sono rappresentati da pollina che viene rimossa dalle strutture a fine ciclo. La Ditta cede attualmente la pollina ad un impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas. Tuttavia l'azienda si riserva la possibilità di avviare a spandimento quest'ultima secondo le modalità previste dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i..

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e di riesame. La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO:

Condizioni generali:

12. La presente autorizzazione è rilasciata facendo riferimento alla consistenza massima, espressa in numero di capi e in tonnellate di peso vivo descritta nel precedente quadro tecnico (tabella A0) per le singole configurazioni di allevamento proposte. Il numero massimo di pulcini accasati ad inizio ciclo, al fine di compensare la mortalità, può essere quello riportato in tabella A1: a fine ciclo dovrà in ogni caso essere rispettato il dato di consistenza massima autorizzato;
13. La Ditta dovrà trasmettere ad ARPA e Provincia di Vercelli apposita comunicazione preventiva ogni qualvolta intenda allevare una diversa tipologia di avicoli tra quelli presenti in autorizzazione, specificando il tipo di configurazione di allevamento che intende adottare;

14. Il Gestore deve garantire all'Autorità Competente al controllo, la possibilità di accedere all'interno dell'insediamento e di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli.

Gestione dei ricoveri:

15. I contatori installati per la misura dei volumi di acqua consumati da acquedotto e pozzo devono essere mantenuti costantemente efficienti ed accessibili agli enti di controllo.
16. Gli impianti devono essere mantenuti in efficienza ed eventuali guasti o malfunzionamenti prontamente riparati.
17. Particolare attenzione deve essere rivolta alla verifica del corretto funzionamento degli abbeveratoi e alla calibrazione dei sensori termici e dei relativi pannelli di lettura per la regolazione della ventilazione naturale e/o artificiale, il cui controllo e manutenzione deve essere svolto almeno una volta all'anno. Deve anche essere verificato con adeguata periodicità, almeno annuale, lo stato delle coibentazioni dei ricoveri, e prontamente ripristinato in caso di riscontrati danneggiamenti.
18. Il gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che il materiale utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile. Allo scopo devono essere eseguite periodicamente le operazioni di fresatura, indicativamente con cadenza bisettimanale o secondo prescrizioni ASL.
19. Le modalità di sanificazione dei ricoveri dovranno essere concordate con il dipartimento Veterinario dell'ASL competente.
20. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla Tab. 1/A del D. Lgs. 172/2015, sono assimilate ai liquami se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i..
21. Qualora le acque derivanti dalle operazioni di lavaggio contengano inquinanti derivanti da utilizzo di prodotti chimici sgrassanti e/o igienizzanti devono essere avviate a smaltimento come rifiuto liquido.
22. Il gestore deve garantire le adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente.

Gestione alimentazione

23. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza e di seguito riepilogate, al fine di ridurre **l'azoto totale escreto** e quindi l'ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di mantenere il rispetto del **valore limite pari a 0,6 kg Azoto escreto/posto animale/anno (riferito ai polli da carne)**, come verificato nell'ambito dell'istruttoria per il riesame dell'A.I.A.¹:
- Utilizzo di mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili;
 - Applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione;
 - Utilizzo di mangimi con aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza;
 - All'interno del mangime sono presenti promotori della digestione.

¹ BUSTINI	0,22 Kg N escreto/animale/a	0,023 Kg P ₂ O ₅ escreto/ animale/a
FEMMINE PESANTI	0,55 Kg N escreto/animale/a	0,031 Kg P ₂ O ₅ escreto/ animale/a
MASCHI PESANTI	0,39 Kg N escreto/animale/a	0,066 Kg P ₂ O ₅ escreto/ animale/a



24. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza e di seguito riepilogate, al fine di ridurre il **fosforo totale escretto**, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di mantenere il rispetto del **valore limite pari a 0,25 kg P₂O₅ escretto/posto animale/anno (riferito ai polli da carne)**, come verificato nell'ambito dell'istruttoria per il riesame dell'A.I.A.¹:
- Applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione;
 - Utilizzo di additivi alimentari autorizzati nei mangimi (fitasi) che riducono il fosforo totale escretto;

Gestione degli effluenti zootecnici:

25. Il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative, con particolare riferimento a:
- obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - dosi di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di documentazione del trasporto;
 - limitazioni e norme tecniche inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
26. Quando il ciclo produttivo è inferiore a 90 giorni, le lettiere esauste possono essere stoccate al termine del ciclo stesso sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie e le disposizioni tecniche di cui alla vigente regolamentazione nazionale e regionale;
27. I sistemi di stoccaggio provvisorio dei reflui zootecnici devono essere predisposti adottando misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti e tenendo conto dello stato fisico degli stessi e della prevista utilizzazione, in modo da facilitare le successive operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.
28. Lo stoccaggio provvisorio deve avvenire in modo tale da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche e di impianti fognari).
29. La raccolta ed il trasporto della pollina deve essere attuata, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche della stessa, sia alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.
30. Il Gestore deve osservare gli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto, secondo la normativa vigente; i relativi documenti devono essere conservati per un minimo di tre anni e resi disponibili alle Autorità preposte al controllo degli stessi. In attesa dello specifico provvedimento regionale riguardante le modalità di registrazione, così come disposto dall'Allegato III del Regolamento n. 10/R, deve essere adottato un registro o quaderno aziendale, sul quale devono essere indicate – almeno – le quantità di effluenti distribuiti e gli appezzamenti di destinazione. Ad esemplificazione delle annotazioni da registrare, si riporta il seguente schema:

DATA	TRASPORTATORE/DIST RIBUTORE della pollina (Ragione Sociale o persona fisica)	QUANTITATIVO DISTRIBUITO (mc o t)	APPEZZAMENTO DI DESTINAZIONE (Identificativi catastali)	NOTE
------	---	---	---	------

31. Con riferimento allo spandimento in campo devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni di carattere generale:
- Il trasporto della pollina ed il loro conferimento a soggetti terzi per l'eventuale trattamento e immissione sul mercato deve avvenire secondo quanto disposto per i materiali di categoria II alla voce stallatico dal Regolamento CE n. 1069/2006 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
 - Fatto salvo il caso di disposizioni e provvedimenti più restrittivi dei luoghi di produzione e destinazione, il trasporto della pollina destinata alla utilizzazione agronomica nel rispetto delle norme regionali in materia, può avvenire al di fuori di quanto disposto dal Reg. CE n. 1069/2006 nel caso tale trasporto avvenga tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale;
 - L'utilizzazione degli effluenti di allevamento deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti;
 - Deve essere garantita la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;
 - lo spandimento dovrà essere condotto secondo tecniche che riducano le emissioni in atmosfera, quindi spandimento più vicino possibile alla superficie del terreno e relativo interrimento, oppure spandimento con interrimento diretto.
 - L'incorporazione al terreno deve avvenire entro 4 ore dall'inizio delle operazioni di distribuzione; tale termine è estendibile a 12 ore in caso di condizioni non propizie ad un'incorporazione più rapida.
32. E' inoltre ammesso il conferimento della pollina ad impianti di digestione anaerobica nel rispetto del Regolamento Regionale 10/R-2007 e s.m.i. e del Regolamento CE n. 1069/2006;
33. Sono fatte salve ove non specificato le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 10/R-2007 e s.m.i..

A2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività aziendale sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione degli animali e di spandimento agronomico della pollina.

Nell'allevamento non vi è stoccaggio di pollina che viene allontanata immediatamente a fine ciclo: è tuttavia prevista la possibilità di stoccaggio cumuli in campo prima dello spandimento.

Il sistema di stabulazione è a terra su lettiera costituita da lolla di riso distribuita su tutta la superficie dei capannoni all'inizio di ogni ciclo, con sistema di distribuzione dell'acqua costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia con tazzetta antispreco. I ricoveri sono isolati termicamente con pannelli sandwich in poliuretano espanso di 5 cm (copertura tetto) e con blocchi di LECA (pareti).

La ventilazione è naturale (finestre laterali e cupolino centrale) con la presenza di ventole per la movimentazione dell'aria nel periodo estivo. Viene effettuata la regolazione della ventilazione naturale automaticamente in funzione della temperatura interna del ricovero grazie alla presenza di apposite sonde.

I generatori di calore sono costituiti da cappe radianti mobili alimentate a GPL.

I mangimi sono stoccati in silos chiusi adiacenti ai ricoveri.

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati dal gestore con il software BatTool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR. Il Gestore ha effettuato un confronto tra la situazione aziendale e il sistema di riferimento. I dati sono riportati nella tabella che segue:

Tabella A2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool				
Categoria animale	Ammoniaca (NH ₃)			
	Fase di provenienza	Emissioni di NH ₃ del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) kg/a	Emissione di NH ₃ dell'installazione (situazione autorizzata) kg/a	% riduzione
Polli da carne	Ricoveri	5,421	4,337	20
	Trattamento	-	-	-
	Stoccaggio	3,004	-	100
	Distribuzione effluenti	9,048	-	100
	Totale	17,474	4,337	75,2
	Altri inquinanti			
	Emissione di metano		1,316 kg/anno	
	Emissione di protossido di azoto		93 kg/anno	

I livelli emissivi complessivi riportati nella precedente tabella sono da verificarsi secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo suballegato A7. Dovrà, comunque, essere garantito il rispetto del valore limite associato all'applicazione delle BAT **pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno** (riferito ai polli da carne).

34. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
35. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
36. In caso di attivazione del protocollo previsto dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla DGR 09/01/2017 n. 13-4554 – la Ditta dovrà attuare le misure individuate dal tavolo di confronto tra gli enti competenti ed, in particolare, sarà tenuta a:
 - a. Collaborare nella fase di “Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione” (ai sensi dell'Allegato I, Parte 2 della DGR 09/01/2017 n. 13-4554), attivando un reporting giornaliero su base oraria della principali attività potenzialmente suscettibili di sollevare odori (es. accensione/spegnimento ventole, operazioni di rimozione lettiera, carico/scarico animali, eventi accidentali, ecc.) al fine di contribuire a fornire elementi utili per indagare le possibili corrispondenze tra gli eventi gestionali dell'installazione IPPC e la percezione del disturbo;



- b. Installare presso l'impianto, in posizione concordata, una stazione anemometrica atta a rilevare direzione e velocità dei venti nel periodo di monitoraggio indagato dalle autorità, secondo le necessità individuate dal tavolo di confronto;
- c. Predisporre un campionamento olfattometrico e realizzare eventuali adeguamenti, qualora il tavolo di confronto ne ravvisi le necessità;
37. Prescrizioni in materia di movimentazione e stoccaggio materiali polverulenti:
- I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture;
 - I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime;
 - Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi, gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a secco. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc...).
38. I sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel successivo quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza.

QUADRO EMISSIVO DITTA BERTOLDI TIZIANO			
Fonte Emissiva	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento o Mitigazione
Capannoni 1 e 2 (finestre e cupolini)	Diffusa	NH ₃ CH ₄ Polveri	VENTILAZIONE NATURALE UTILIZZO DI Lolla per la lettiera distribuita integralmente su tutta la superficie in adeguate quantità FRESATURA DELLA LETTIERA PERIODICA MANTENIMENTO LETTIERA ASCIUTTA ALIMENTAZIONE AD LIBITUM ED ABBEVERATOI ANTISPRECO OPERAZIONI DI RIMOZIONE LETTIERA CON FABBRICATI CHIUSI
cappe a GPL per il riscaldamento dei capannoni	TITOLO II della Parte Quinta del D. LGS. 152/06 E S.M.I.		
Sfiato Serbatoi stoccaggio GPL	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)		
SILOS mangimi	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I – lettera m)		
1 gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (20kW)	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I – lettera bb)		



A3. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE

PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A3"		INSTALLAZIONE Az. Agr. BERTOLDI TIZIANO – Via Ronchetta 10 Villata (VC)		CODICE IPPC: 6.6 a)
N° P.to di scarico	Tipologia acque reflue	Portata di scarico media [m ³ /h]	Sistema di trattamento	Corpo recettore
S1	• scarico acque reflue domestiche	0,004	Chiarificazione in fossa IMHOFF	TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE

Le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Via Ronchetti n. 10 – 13010 Villata (VC), sono classificate come domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SCARICHI

39. Al punto di scarico S1 è consentito il solo allontanamento delle acque reflue domestiche; non devono essere immesse altre tipologie di refluo se non previo conseguimento di nuova e specifica autorizzazione.
40. Dopo la chiarificazione in fossa imhoff, la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme, ma devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977 riguardante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. 319/76...";
41. Il dimensionamento delle condotte disperdenti deve essere rapportato al numero degli utilizzatori ed alla natura del terreno;
42. L'acqua di falda a valle delle condotte disperdenti non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non a seguito di accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri, pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
43. Le condotte disperdenti devono essere posti lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
44. Le fosse imhoff devono distare almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
45. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle fosse imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
46. I pozzetti di campionamento fiscale ubicati dopo le fosse imhoff e prima dell'inizio delle condotte disperdente, devono essere sempre accessibili;
47. Le acque grigie prima del loro smaltimento devono essere trattate mediante passaggio su letto di torba o carbone periodicamente rinnovato;
48. Non devono comunque essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione allo scarico;
49. In caso di realizzazione di pubblica fognatura decorrente a meno di 100 metri, dovrà esservi fatto allacciamento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/90 e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia.



ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Sulla base delle considerazioni evidenziate dal Gestore nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato con il provvedimento A.I.A. n. 64433 del 04/09/2009, si prende atto che non sussiste la necessità di raccogliere e trattare separatamente le acque di prima pioggia dilavanti le superfici scolanti e non esistono acque di lavaggio delle superfici esterne. Resta fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

50. E' fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti accidentali (ad es. sabbia, segatura...). Tali materiali, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltiti;
51. Tutti i piazzali, impermeabili e non, su cui avviene transito di animali o mezzi dovranno essere mantenuti puliti, con l'adozione di opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche;
52. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R – 2006 e s.m.i. "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione";
53. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

A.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

54. I rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto di seguito indicato:
 - Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante EER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
 - In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
 - Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
 - I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
 - I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;



- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

55. Al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee:

- a. il Gestore, preso atto che non sussiste l'obbligo di redigere la relazione di riferimento, deve aggiornare la verifica preliminare presentata in data 06/07/2015 (n. prot. di ricevimento 23799) ai sensi dell'Allegato I al DM 272/2014 ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
- b. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il Gestore dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;

A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Villata ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 10 del 15/03/2004 (B.U.R.P. n. 20 del 20/05/2004). Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997. In particolare, per l'area dell'installazione e per le aree limitrofe è prevista un'associazione alla Classe III (Area di tipo misto). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]
III	60	50	55	45
	Limite di immissione differenziale			
	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]		
	5	3		

56. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente piano di zonizzazione acustica comunale.
57. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
58. La verifica dell'impatto acustico deve essere trasmessa corredata dalle opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento.

A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 3042 del 20/11/2014 rilasciata alla ditta **BERTOLDI TIZIANO** sulla base delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e dei requisiti di monitoraggio indicati nelle BAT Conclusions concernenti l'attività di allevamento di pollame o suini pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE il 21/02/2017.

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 6.6 a della ditta **BERTOLDI TIZIANO**, con installazione sita nel Comune di Villata (VC), Via Ronchetti n. 10, CAP 13010.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.



2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.
5. Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e/o calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - b) approvvigionamento idrico del sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



QUADRO SINOTTICO

	FASI	GESTORE	GESTORE	AUTORITA' DI CONTROLLO	AUTORITA' DI CONTROLLO
		Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	Materie prime e prodotti				
1.1.1	Materie prime	Su proposta gestore	Annuale	X	
1.1.2	Animali allevati	Su proposta gestore	Annuale	X	
1.2	Risorse idriche				
1.2.1	Risorse idriche	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.3	Risorse energetiche				
1.3.1	Energia	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.4	Combustibili				
1.4.1	Combustibili	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.5	Azoto e Fosforo escreti				
1.5.1	Azoto e Fosforo escreti	Annuale	Annuale	X	
1.6	Emissioni in Atmosfera				
1.6.1	Ammoniaca, Polveri, Metano (Emissioni diffuse)	Annuale	Annuale	X	
1.7	Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)				
1.8	Rumore (vedi nota sezione 1.8 del PMC)				
1.9	Rifiuti				
1.9.1	Controllo rifiuti prodotti	Su proposta Gestore	Annuale	X	
1.10	Effluenti zootecnici				
1.10.1	Controllo effluenti zootecnici prodotti, acquisiti, ceduti o avviati a spandimento	Su proposta Gestore / secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Annuale	X	
2	GESTIONE IMPIANTO				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Annuale	Annuale	X	
2.1.2	Interventi di manutenzione Ordinaria/ straordinaria	Annuale	Da segnalare solo le non conformità	X	
2.1.3	Aree di stoccaggio	Annuale	Da segnalare solo le non conformità	X	
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance				
3.1.1	Monitoraggio	Annuale	Annuale	X	

1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all'anno di mangime o capi all'anno allevati) si richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata nel PMC. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l'azoto e il fosforo escreto, saranno indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

Tabella 1.1.1 - Materie prime

Parametro		Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting
Alimenti	Consumo di mangime	Alimentazione	t/anno	Alla ricezione/ acquisto	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione	Riepilogo annuale
	Quantità di proteina grezza somministrata		t/anno			
	Quantità di amminoacidi di sintesi somministrati		t/anno			
	Concentrazione di azoto e fosfati	Sostanza secca Proteina grezza Fosforo	%/ annua		Schede tecniche, cartellino o analisi su campioni rappresentativi.	
Lettiera	Lolla di riso	Stabulazione	t/anno	Alla ricezione/ acquisto	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione	
Ausiliari	Medicinali		Unità	Annuale	Vedi sopra	
	Disinfettanti		l o Kg			

Tabella 1.1.2 – Animali allevati

Processo	Denominazione	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting
N. di capi suddivisi per categoria	Capi in entrata (Indicare anche relativo peso)	unità/anno	All'acquisto/nascite	Registro stalla	Riepilogo annuale
	Capi venduti (Indicare anche relativo peso)	Unità/anno	Alla partenza	Vedi sopra	
	Capi mediamente presenti	Unità/anno	Annuale	Vedi sopra	
	Numero cicli	Numero cicli /anno	Annuale	Vedi sopra	
	Durata ciclo	Giorni	Fine ciclo	Vedi sopra	
	Periodo Vuoto sanitario	Giorni	Fine ciclo	Vedi sopra	
Capi deceduti	Capi	Unità/anno	Alla morte	Vedi sopra	
	Peso	kg/anno	Alla morte	Vedi sopra	

1.2 Consumo risorse idriche per uso industriale

I dati verranno inseriti e inviati all'Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC e i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui vengono apposte volta per volta le letture, saranno a disposizione dell'Autorità competente per eventuali controlli durante il corso di validità dell'autorizzazione.

Tabella 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Acquedotto	Stabulazione, alimentazione, lavaggio	mc/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	Riepilogo annuale
Pozzo	Stabulazione, alimentazione, lavaggio	mc/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	

1.2 Energia

Nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell'autorità competente per tutta la durata di validità dell'autorizzazione.

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	Riepilogo annuale
Energia totale consumata per l'allevamento	Energia termica	MWh/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Calcoli sulla base dei consumi di combustibile per riscaldamento	

1.3 Consumo combustibili

Nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell'autorità competente per tutta la durata di validità dell'autorizzazione.

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Gasolio (per trasporto pollina, carico/scarico animali, funzionamento del generatore)	l/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore/fatture di acquisto	Riepilogo annuale
GPL (per riscaldamento allevamento)	l/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore/fatture di acquisto	

1.4 Azoto e Fosforo totali escreti

Tabella 1.5.1 – Monitoraggio dell'azoto e del fosforo escreti

Parametro	Tipo di determinazione (vedi NOTE)	U.M.	metodica	Frequenza autocontrollo	Reporting
Azoto escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa e/o Stima mediante analisi effluenti	Kg N	Cfr. BAT Conclusions	Annuale	Riepilogo annuale
Fosforo escreti (BAT 24)		Kg P ₂ O ₅			

NOTE:

La determinazione dell'azoto e del fosforo si possono determinare (con frequenza almeno annuale):

- con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell'apporto di alimenti, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:
 - in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento;
 - in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.
- con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo che si ritiene preferibile.

1.6 Emissioni in atmosfera

1.6.1 Emissioni diffuse

Tabella 1.6.1 – Monitoraggio emissioni di Ammoniaca, Polveri e Metano.

Parametro	Tipo di determinazione (vedi NOTE)	U.M.	metodica	Frequenza autocontrollo	Reporting
Monitoraggio emissioni in atmosfera di Ammoniaca distinto per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici) (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa Oppure Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione	Kg NH ₃	Cfr. BAT Conclusions	Annuale	Riepilogo annuale
Monitoraggio emissioni in atmosfera di Polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT Conclusions	Annuale	
Monitoraggio emissioni in atmosfera di Metano	Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	-	Annuale	

NOTE:

Le emissioni in atmosfera di Ammoniaca, dovranno ricomprendere quelle provenienti dall'intero processo (stabulazione, stoccaggio, spandimento). La quantificazione potrà essere fatta con:

- stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento;
- calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche) mediante la misurazione della concentrazione di **ammoniaca** e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;
- stima mediante i fattori di emissione;

Le emissioni in atmosfera di Polveri, da effettuare a decorrere almeno dall'annualità 2021, provenienti da ciascun ricovero, potranno essere quantificate con:

- calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente);
- stima mediante i fattori di emissione.

1.6.2 Emissioni convogliate (NON APPLICABILE)

1.7 Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)

1.8 Rumore

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

1.9 Rifiuti

Tabella 1.9.1 – Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (codice EER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
Allevamento	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202*)	kg	D10	Verifica delle quantità in deposito	Ad ogni carico del deposito temporaneo	MUD annuale, Registro di carico e scarico, Formulare	Annuale
Allevamento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose (150110*)	kg	D10	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.1 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

1.10 Gestione effluenti zootecnici

1.10.1 - Controllo effluenti zootecnici prodotti – ceduti, acquisiti o avviati a spandimento

Punto di campionamento	Parametro	Punti di stoccaggio	Modalità di controllo e analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
ACQUISITI, PRODOTTI E CEDUTI O AVVIATI A SPANDIMENTO					
Effluenti zootecnici prodotti (pollina) e ceduti a terzi	m ³ o ton		Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Indicare il dato di effluente ceduto a ciascun destinatario	Annuale
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC (sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento)	m ³ o ton		Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Registro fertilizzazioni ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17 (allegato III) con la frequenza di annotazione ivi indicata	

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, manutenzione e gestione di:

- fase di stabulazione (modalità e tempo di allontanamento dei reflui), fase di stoccaggio effluenti (coperture) e fase di spandimento effluenti (dimostrazione di utilizzo mezzi MTD) ai fini del contenimento delle emissioni diffuse;

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all'Autorità competente attraverso il Report annuale. L'azienda potrà presentare copia delle procedure e registri predisposti come manuale di gestione ambientale, per quanto non certificato, in applicazione alla BAT1.



Nelle tabelle 2.1.1 e 2.1.2 sono indicate alcune analisi che il gestore deve mettere in atto per il controllo delle fasi critiche del processo e per le attività di manutenzione ordinaria / straordinaria.

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase/attività	Criticità	Metodo controllo	U.M.	Punto di monitoraggio	Frequenza autocontrollo	Reporting
Tecnica di distribuzione ed interrimento degli effluenti zootecnici <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u> (*)	Breve relazione annuale descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).					Relazione da inserire nel report annuale

(*) Se la pollina è avviata a spandimento.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria – per ciascuna attività

Tipo di intervento	Modalità	Frequenza	Fonte del dato/ Modalità di registrazione	Reporting
Verifica delle strutture aziendali, coibentazione e condizionamento termico	Controllo stato e funzionalità	Settimanale	Registro	Da segnalare nel report annuale solo le non conformità e le azioni correttive intraprese
Verifica delle condizioni di umidità delle lettiere e tenuta dei sistemi di abbeveraggio	Controllo stato e funzionalità	Giornaliera	Registro	
Verifica sistema ventilazione e termosonde apertura finestre	tarature	Annuale	Rapporto di taratura	
Verifica asportazione dei capi deceduti	Verifica visiva e asportazione carcasse	Giornaliera	Registro	
Verifica dei sistemi di allontanamento e di stoccaggio delle deiezioni	Controllo stato e funzionalità. Verifica del rispetto del Reg. 10R e s.m.i.	Al termine di ogni ciclo di allevamento	Registro	
Verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione delle deiezioni sul terreno	Controllo stato e funzionalità. Verifica del rispetto del Reg. 10R e s.m.i.	Mensile	Registro	
Pulizia piazzali	Controllo visivo	Settimanale	Registro	

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato/ Modalità di registrazione	Reporting
Serbatoi interrati di gasolio (se presenti)	Verifica variazione di pressione in BAR	Ogni 5 anni	Prove di tenuta	Ogni 5 anni

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esempificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse. E' importante riportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore.

Tabella 3.1.1 – Indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *	m ³ /capo medio / anno	Calcolo	annuale	annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno di energia/ (termica/elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati	MWh/ capo medio / anno	Calcolo	annuale	
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH ₃ per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH ₃ / capo medio /anno	Calcolo	annuale	
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di azoto escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo medio /anno	Calcolo	annuale	
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di fosforo escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo medio /anno	Calcolo	annuale	

*) “numero di capi medi allevati”: si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc. (Nota: le BATc di recepimento dei brevetti prevedono invece di rapportarsi al “posto animale” inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto). Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.



4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	BERTOLDI TIZIANO	BERTOLDI TIZIANO
Autorità competente	Provincia di Vercelli – Area Ambiente	
Ente di Controllo	ARPA	

4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Controllo integrato in esercizio	Tutte le componenti ambientali	frequenza stabilita da sistema SSPC	Controllo integrato in esercizio
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	Tutte le componenti ambientali	frequenza stabilita da sistema SSPC	Valutazione report annuali inviati dall'azienda

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le



valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati, con i relativi referti analitici, rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

5.3 Informazioni PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽²⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
 - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽³⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

⁽²⁾ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

⁽³⁾ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.